




**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale Motorizzazione
Divisione 6

Contenzioso amministrativo e giurisdizionale
Via Caraci, n. 36 – 00157 Roma
Pec: dg.mot-div6@pec.mit.gov.it
e-mail: mot6@mit.gov.it
Tel.06-41582731-32

WWW.SCUOLAGUIDA.IT



Roma, 29 NOV. 2018

Prot. n. RU/ 30115

Alla Direzione Generale Territoriale
del Nord-Ovest
Via Cilea, n. 119
20151 MILANO

Alla Direzione Generale Territoriale
del Nord-Est
Strada della Motorizzazione Civile, n. 13
30174 VENEZIA-MESTRE

Alla Direzione Generale Territoriale
del Centro
Via Salaria, n. 1045
00138 ROMA

Alla Direzione Generale Territoriale
del Sud
Via Argine, n. 422
80174 NAPOLI

Agli Uffici della Motorizzazione civile
LORO SEDI

Alla Divisione 5 ^ SEDE

Alla Divisione 7^ SEDE

Alla Regione siciliana
Dipartimento infrastrutture, mobilità e
trasporti
Area 6- Coord .Uff. Motorizzazione
Via Leonardo da Vinci, 161
90135 PALERMO

Alla Regione Valle D'Aosta
Servizio Motorizzazione Civile
Corso Battaglione, n. 24
11100 AOSTA

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Mobilità – Ufficio Patenti
Palazzo 3 B
Via Crispi 10
39100 BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento lavori pubblici trasporti e reti
Servizio motorizzazione civile
Lungadige S.Nicolò 14
38100 TRENTO

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale mobilità, energia e
Infrastrutture di trasporto
Via Giulia, n. 75/1
34126 TRIESTE

OGGETTO: Articolo 120 C.d.S. – Ricorsi avverso il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida. Messa alla prova e riconseguimento della patente.

Si fa seguito alle circolari del 03.02.2016 n. 2582 e del 06.11.2017 n. 23036 per trasmettere la decisione del Tribunale di Ancona n. RG 2018/3802 relativa ad un caso di diniego al rilascio del titolo abilitativo ex art. 120 C.d.S..

Detta decisione risulta interessante in quanto evidenzia l'estraneità del Ministero alla procedura di cui all'articolo 120 e soprattutto in quanto, ai fini dell'impugnativa del diniego al rilascio emesso dalla motorizzazione, ritiene necessaria la previa impugnativa dell'atto presupposto della Prefettura e cioè l'apposizione da parte della stessa dell'ostativo bloccante.

La decisione in parola precisa che nell'ambito della procedura telematica di cui all'art. 120 "...il Ministero delle Infrastrutture prende atto dell'ostativo bloccante del rilascio di qualsivoglia patente di guida e ne fornisce gli

estremi all'interessato. Costui, per porre in discussione la fondatezza dell'operato della Prefettura doveva effettuare l'accesso relativo alla documentazione in possesso della Prefettura per quindi impugnare il provvedimento con cui la Prefettura ha deciso di introdurre il nominativo di xxxx nella banca dati di coloro che non possono ottenere alcuna abilitazione alla guida dei veicoli". E dunque "...il ricorrente non può limitarsi ad impugnare l'atto finale, che ha motivazione adeguata e sufficiente nell'essere inserito il nominativo nella banca dati di coloro che sono privi dei requisiti morali, senza impugnare l'atto presupposto della Prefettura, che ha come diretta conseguenza il diniego della motorizzazione".

La decisione conclude nel senso che *"...il provvedimento sarebbe illegittimo solo in assenza di un input a monte della prefettura, che se esistente... doveva essere l'oggetto di impugnazione da parte dell'interessato"*.

Si ritiene che nei contenziosi in materia i principi sopra detti, unitamente alle linee di difesa già esposte, possano essere validamente utilizzati ai fini della difesa in giudizio di questa Amministrazione.

Si coglie l'occasione per trasmettere altresì la autorevole sentenza del Consiglio di Stato, III sez., n. 5491/2018 del 21.09.2018 che si è pronunciato sul rapporto tra sentenza di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, per positivo esito della messa alla prova e il riconsegno della patente.

Premesso che in tali casi la revoca della patente viene disposta dal Prefetto competente, il Consiglio di Stato precisa che non può conseguirsi un nuovo titolo di guida se non dopo che siano trascorsi tre anni dalla data in cui la sentenza di estinzione del reato sia divenuta irrevocabile.

In sostanza, anche nel meccanismo imperniato sulla messa alla prova, l'accertamento del reato previsto dall'art. 219, c. 3 ter, *"...non è affatto eliminato, ma resta comunque condizionato alla sentenza che prende atto del buon esito del periodo di prova (che potrebbe essere anche non favorevole ad un imputato che non presta le attività di pubblico interesse ovvero ricade nell'uso di sostanze psicotrope)"*.

Nello stesso senso si è espresso anche il Tribunale di Venezia con sentenza n.1834/2018 del 4/10/2018 nella quale, oltre a ribadire il concetto secondo cui per accertamento del reato di cui all'art.219, comma 3 ter deve intendersi non l'accertamento amministrativo dell'infrazione bensì la pronuncia giurisdizionale sul reato e sul fatto, precisa che anche nel caso di sentenza declaratoria di estinzione del reato per superamento della messa alla prova è dal passaggio in giudicato di tale sentenza che comincia a decorrere il triennio di cui all'art.219, comma 3 ter.

Ciò in considerazione del fatto che pur trattandosi di sentenza di estinzione del reato la stessa implica e presuppone un, seppur particolare, accertamento sul fatto nonché una considerazione in via incidentale della responsabilità dell'imputato posto che, in caso contrario, il giudice dovrebbe pronunciare sentenza di proscioglimento ex art.129 c.p.(v. in tal senso Corte Cost. sent.n.91/2018).



La questione coinvolge in primo luogo le Prefetture ma presenta dei profili che interessano Codesti Uffici.

Le decisioni citate costituiscono una prima indicazione in materia ferme restando eventuali ulteriori indicazioni che dovessero provenire dal Ministero dell'Interno.

Si pregano Codesti Uffici di far pervenire eventuali decisioni sull'argomento.

Ci si riserva di fare seguito non appena in possesso di ulteriori elementi.

II DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio DOMDOLINI)





TRIBUNALE ORDINARIO di Ancona

PROMISCUA CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 3802/2018 promosso da:

con il patrocinio dell'avv. ANDREONI
MATTEO e dell'avv. elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVOUR N. 17 (c/o Avv. G.
Gianferro) 60121 ANCONA ITALIA presso il difensore avv. ANDREONI MATTEO

RICORRENTE/I

contro

**AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO MINISTERO INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI (C.F. 80017850423)** con il patrocinio dell'avv. **AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO ANCONA** e dell'avv. elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVOUR 29 60121
ANCONA presso il difensore avv. **AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
ANCONA DIREZIONE GENERALE NORD-EST MINISTERO INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI (C.F.)** con il patrocinio dell'avv. **AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO ANCONA** e dell'avv. elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVOUR 29 60121
ANCONA presso il difensore avv. **AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
ANCONA UMC PESARO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (C.F.)** con il
patrocinio dell'avv. **AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO ANCONA** e dell'avv.
elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVOUR 29 60121 ANCONA presso il difensore avv.
**AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO ANCONA UMC ANCONA MINISTERO
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (C.F.)** con il patrocinio dell'avv. **AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO ANCONA** e dell'avv. elettivamente domiciliato in PIAZZA
CAVOUR 29 60121 ANCONA presso il difensore avv. **AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO ANCONA**

RESISTENTE/I

Il Giudice dott. Pietro Merletti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/07/2018,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il direttore dell' Ufficio motorizzazione ha disposto il diniego al rilascio titolo
abilitativo alla guida per ~~Giuseppe~~ in quanto privo della sussistenza dei requisiti morali, di
cui all' articolo 120 Comma uno Codice della Strada; avverso tale provvedimento interpone ricorso
il ricorrente . L'art. 120, 1° comma C.d.S., nel testo risultante dalla legge 15
luglio 2009 n. 94, dispone: «Non possono conseguire la patente di
guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro
che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o
alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.
1423, ad eccezione di quella di cui all'art. 2, e dalla legge 31
maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli
articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'art. 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma». Ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, che nel caso concreto è già stata affermata dal giudice di Pesaro, con pronuncia divenuta definitiva sul punto per mancata impugnazione con regolamento di competenza, e quindi ora incontestabile; Per requisiti morali si intende l'impossibilità per chiunque sia delinquente abituale o professionista del crimine, coloro sottoposti a misure di sicurezza personali o misure di prevenzione; persone condannate per produzione e traffico di stupefacenti ad ottenere la patente. Dal 2009 infatti la mancanza di questi requisiti morali impedisce il rilascio del documento ed anzi, può rappresentare motivo di revoca della patente stessa nel caso in cui sia già stata consegnata. Come giustamente rimarcato dallo stesso ricorrente, qui non è stata fatta applicazione del secondo comma dell'articolo 120 Codice della Strada, tra l'altro oggetto della recente pronuncia della Corte Costituzionale 22 del 2018, ma del primo comma: Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali [...], le persone condannate per i reati [in materia di stupefacenti] di cui agli artt. 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi [...]; ora si tratta di procedura telematica, per cui il Ministero delle Infrastrutture prende atto dell'ostativo bloccante del rilascio di qualsivoglia patente di guida e ne fornisce gli estremi all'interessato. Costui, per porre in discussione la fondatezza dell'operato della prefettura doveva effettuare l'accesso relativo alla documentazione in possesso della prefettura per quindi impugnare il provvedimento con cui la Prefettura ha deciso di introdurre il nominativo di Aprile Giuseppe nella banca dati di coloro che non possono ottenere alcuna abilitazione alla guida di veicoli. Come giustamente affermato dalla Avvocatura il ricorrente non può limitarsi ad impugnare l'atto finale, che ha motivazione adeguata e sufficiente dell'essere inserito il nominativo nella banca dati di coloro che sono privi dei requisiti morali, senza impugnare l'atto presupposto della Prefettura, che ha come diretta conseguenza il diniego della Motorizzazione. Il provvedimento sarebbe illegittimo solo in assenza di un input a monte della Prefettura, che se esistente, come è pacifico, doveva essere l'oggetto di impugnazione da parte dell'interessato. Il ricorso va pertanto respinto con spese.

PQM

Respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in euro 4522 per compensi, oltre esborsi ed accessori.

Ancona 11 Luglio 2018

Il giudice Pietro Merletti

